



CITTÀ DI NICOTERA

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Area Tecnica

DETERMINAZIONE

N. 275 REGISTRO GENERALE DEL 18-05-2023

N. 141 Area Tecnica

OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI E RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE ANNO 2022 - CUP: B97H22002020001 - CIG: 920462158 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO REPERTORIO 6337 DEL 28/06/2022 -

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che

- Con decreto n. 10 del 18/05/2023 è stata assegnata ad interim al sottoscritto la responsabilità pro tempore dell'area Tecnica;
- Che con legge n.145/2018, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2022 (G.U.30 dicembre 2019), sono stati introdotti contributi in favore dei piccoli comuni per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale;
- Il comune di Nicotera risulta beneficiario di un contributo pari ad €. 70.000,00 come indicato nel Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2022 (G.U. 30 dicembre 2019).
- Il progetto esecutivo è stato redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale del Comune di Nicotera;

ATTESO che

- con Determinazione n. 241 del 26/04/2022 ad oggetto "Messa in sicurezza strade Comunali e ripristino pavimentazione stradale anno 2022 – Determina a contrarre - veniva avviata gara, mediante procedura negoziata con la consultazione di almeno 3 operatori economici, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) secondo il criterio del minor prezzo determinato mediante massimo ribasso sull'importo a base di gara ai sensi dell'art. 95, comma 4) e art. 97 del D.Lgs 50/2016, - importo di € 62.300,00 oltre IVA;

PRESO ATTO che con Determinazione del Responsabile n. 338 del 24/06/2022, recante ad oggetto Messa in sicurezza strade Comunali e ripristino pavimentazione stradale anno 2022

CUP: B97H22002020001 - CIG: 920462158A

Omologazione Verbali di gara ed aggiudicazione, si procedeva:

1. A prendere atto ed approvare le risultanze della procedura di gara MEPA con il numero RDO 3006684, relative al Verbale di gara n° 1 del 17.05.2022, verbale quest'ultimo con cui la Commissione Giudicatrice, ha provveduto a formulare proposta di aggiudicazione dei servizi in oggetto in favore dell'operatore economico XXXXXXXXXXXXX, con sede legale in Reggio Calabria (RC) contrada XXXXXXXXXXXXX, per un importo di affidamento di euro 47.428,90 euro oltre IVA per l'esecuzione dei lavori;
2. Ad aggiudicare, per l'effetto, nelle more dell'acquisizione di tutta la documentazione probatoria del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici, all'operatore economico suddetto i servizi in parola, ai sensi dell'art.1, comma 2, lett. b) del D.L.

16 luglio 2020 n.76, in deroga all'art.36 del D.Lgs n.50/2016 e secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D. Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii;

3. A dare atto che l'aggiudicazione sarebbe divenuta efficace, in ordine all'esito positivo dell'accertamento del possesso dei requisiti di carattere generale in capo all'aggiudicatario;
4. Ad autorizzare, per l'effetto, l'avvio dell'esecuzione contrattuale, ex art. 32, comma 8 del Codice dei Contratti Pubblici, per le motivazioni indicate nella determinazione summenzionata;

VISTO il contratto elettronico della Pubblica Amministrazione prot. n. 6337 del 28/06/202;

VISTA la Determinazione n 423 del 29-08-2022 con la quale si è provveduto ad approvare e liquidare l'anticipazione pari al 30% dell'importo contrattuale ai sensi dell'Art. 35, Comma 18 D. Lgs. 50/2016" di complessivi €. 14.228,67 Iva 10% esclusa;

VISTA la Determinazione n. 69 del 10-02-2023 con la quale si è provveduto ad approvare e liquidare il primo SAL € 36.158,40 compresa iva al 10%, giusta fattura n. 01/23, con Impegno 189 del 28-06-2022;

DATO ATTO

- che in data 17/05/2023 è stato assunto agli atti con prot. n. 5574, provvedimento interdittivo antimafia, emesso dalla Prefettura U.T.G. di Reggio Calabria con prot. n. 57058 del 17/05/2023, nei confronti della ditta XXXXXXXXXXXX, con sede legale in Reggio Calabria (RC) contrada XXXXXXXXXXXX, appaltatrice dei lavori in oggetto;
- che con nota PEC protocollo n. 5664 del 18/05/2023 questa amministrazione comunicava l'avvio del procedimento di risoluzione alla ditta appaltatrice, ai sensi dell'art. 7 e seguenti della Legge 241/1990 s.m.i.;

RICHIAMATO

- l'art. 94 del D.Lgs. 159/2011 a norma del quale:
 1. *quando emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91, comma 6, nelle società o imprese interessate, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2 cui sono fornite le informazioni antimafia, non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti o subcontratti, né autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni.*
 2. *Qualora il prefetto non rilasci l'informazione interdittiva entro i termini previsti, ovvero nel caso di lavori o forniture di somma urgenza di cui all'articolo 92, comma 3 qualora la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, ed all'articolo 91, comma 6, siano accertati successivamente alla stipula del contratto, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, salvo quanto previsto al comma 3, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.*
 3. *I soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, non procedono alle revoche o ai recessi di cui al comma precedente nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi.*
 4. *Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche nel caso in cui emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione.*

RICHIAMATO altresì

il contratto elettronico della Pubblica Amministrazione prot. n. 6337 del 28/06/2022 dei lavori in oggetto;

VISTI

- l'art. 80, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che, dispone: *“Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia”*;
- l'art. 108, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che dispone: *“Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:*
 - a) *nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;*
 - b) *nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80;*

RICHIAMATO altresì l'orientamento espresso in materia dal giudice amministrativo (ex multis: TAR Lombardia n. 01168/2016; Consiglio di Stato, sez. III, 12 marzo 2015, n. 1292) secondo cui: *“[...] in adesione ad un costante orientamento giurisprudenziale, [...] in presenza di un'informativa che, come nel caso di specie, si qualifica come tipica - perché ex se accerta, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del d.lgs. n. 490 del 1994, il pericolo di condizionamento dell'impresa da parte della criminalità organizzata - non residua in capo all'organismo committente alcuna possibilità di sindacato nel merito dei presupposti che hanno indotto il Prefetto alla sua adozione. Si tratta, invero, di un provvedimento volto alla cura degli interessi di rilievo pubblico - attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica nel settore dei trasferimenti e di impiego di risorse economiche dello Stato, degli enti pubblici e degli altri soggetti presi in considerazione dall'art. 1 del d.lgs. n. 490 del 1994 - il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva all'Autorità di pubblica sicurezza e non può essere messo in discussione da parte dei soggetti che devono prestare osservanza alla misura di interdittiva. Ne deriva che “ogni successiva statuizione della stazione appaltante si configura, in conseguenza, dovuta e vincolata a fronte del giudizio di disvalore dell'impresa con la quale è stato stipulato il contratto”, tanto che il provvedimento di esclusione, di revoca o recesso dal contratto non deve essere corredato da alcuna specifica motivazione, salvo la diversa ipotesi, del tutto eccezionale “in cui a fronte dell'esecuzione di gran parte delle prestazioni e del pagamento dei corrispettivi dovuti, venga riconosciuto prevalente l'interesse alla conclusione della commessa con l'originario affidatario”*;

DATO ATTO CHE, come evidenziato dal giudice amministrativo (TAR Lombardia n. 01168/2016): *“[...] in presenza di un'informativa interdittiva la stazione appaltante non è tenuta ad attendere l'esito di ulteriori misure, eventualmente disposte dal Prefetto competente per la straordinaria e temporanea gestione dell'impresa, ai sensi dell'art. 32, comma 10, del d.l. 24 giugno 2014 n. 90. Del resto, sia l'art. 32 cit., sia l'art. 92, comma 2 bis, del D. L.vo n. 159/2011 [...] non prevedono che le determinazioni delle stazioni appaltanti, successive all'interdittiva, siano in qualche modo subordinate alle decisioni del Prefetto sulla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa”*;

RICHIAMATO, con riguardo al disposto dell'art. 7 della Legge n. 241 del 1990, l'orientamento del giudice amministrativo (TAR Lombardia n. 01168/2016) secondo cui: *“[...] la prevalente giurisprudenza, dalla quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, evidenzia che non è configurabile alcuna necessità del previo intervento della comunicazione di avvio del procedimento in occasione dell'emissione di provvedimenti relativi alle informative prefettizie, poiché nella specie si tratta di procedimenti in materia di tutela antimafia, come tali caratterizzati intrinsecamente da riservatezza ed urgenza (cfr., tra le tante, T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 4 febbraio 2013, n. 703; T.A.R. Campania Napoli, Sez. I, 7.3.2012 n.*

1153; Consiglio di Stato, Sez. VI, 29.2.2008 n. 756; Consiglio di Stato, Sez. V, 12.6.2007 n. 3126 e 28.2.2006 n. 851) [...]”;

ATTESO CHE:

- l'Aggiudicatario ha pertanto perduto il requisito di cui all'art. 80, comma 2, del Codice dei contratti pubblici;
- la disciplina contrattuale prevede l'obbligo per i concorrenti nonché aggiudicatari di mantenere il possesso dei requisiti dichiarati in gara per tutto il tempo decorrente dalla presentazione dell'offerta alla conclusione del contratto;

RITENUTO per quanto finora espresso, non sussistere dubbi circa i provvedimenti da adottare;

ACCERTATO pertanto sussistenti i presupposti per procedere alla risoluzione del contratto di appalto elettronico della Pubblica Amministrazione prot. n. 6337 del 28/06/2022, attesa la sopravvenuta trasmissione da parte della Prefettura – UTG di Reggio Calabria dell'informazione antimafia nr. 57058 del 17/05/2023 a carico della società XXXXXXXXXXXXX. con sede legale in Reggio Calabria (RC) contrada XXXXXXXXXXXXX, ai sensi della menzionata art 94, comma 2, del D.Lgs. n. 159/2011;

RITENUTO che, al fine di garantire il completamento dell'opera di che trattasi, nell'interesse dell'Amministrazione, debba procedersi, con separato provvedimento, all'affidamento dell'esecuzione dei lavori di completamento ai sensi dell'art. 110, co.1 e co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTI

- il D.Lgs. n. 490 del 08/08/1994;
- il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- il D.Lgs. n. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
- Il D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

1. **DI APPROVARE** la narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento dando atto della situazione di urgenza al fine di tutelare gli interessi dell'Ente;
2. **DI PRENDERE ATTO** dell'informativa antimafia interdittiva, adottata dalla Prefettura di Reggio Calabria, in data 17/05/2023, ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011, nei confronti della società XXXXXXXXXXXXX. con sede legale in Reggio Calabria (RC) contrada XXXXXXXXXXXXX, trasmessa a questo Comune prot. n. 57058, acquisita al protocollo comunale al n. 5574/2023 del 17/05/2023;
3. **DI DICHIARARE** la risoluzione del contratto d'appalto elettronico della Pubblica Amministrazione prot. n. 6337 del 28/06/2022 per i lavori di “Messa in sicurezza strade Comunali e ripristino pavimentazione stradale anno 2022” CUP: B97H22002020001 stipulato con la società XXXXXXXXXXXXX. con sede legale in Reggio Calabria (RC) contrada XXXXXXXXXXXXX, designata quale aggiudicataria definitiva dei lavori in narrativa, in conseguenza della sopravvenuta informativa interdittiva antimafia sopra menzionata;
4. **DI RISERVARSI** l'adozione di ulteriori provvedimenti, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., finalizzati alla possibile aggiudicazione al secondo classificato desumibile dal verbale di gara assunto agli atti del Comune di Nicotera;
5. **DI DARE ATTO** che con successivi atti verranno predisposti tutti i necessari e conseguenti adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nonché dal D.P.R. n. 207/2010 per le parti non abrogate, in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione;

6. **DI NOTIFICARE** il presente provvedimento alla Prefettura di Reggio Calabria ed alla società XXXXXXXXXXXX. con sede legale in Reggio Calabria (RC) contrada XXXXXXXXXXXX attraverso il canale di posta elettronica certificata;
7. **DI DARE MANDATO** al Direttore dei Lavori della redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna dell'area, ai sensi dell'art. 108, co. 6, del D.Lgs. n. 5072016 e s.m.i;
8. **DI CONVOCARE** l'appaltatore presso il cantiere con comunicazione del Direttore dei Lavori per la redazione dello stato di consistenza, con avvertimento che in assenza, si procederà ugualmente alla presenza di due testimoni.
9. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Responsabile del Settore Economico-Finanziario e Personale per gli adempimenti di competenza;
10. **DI PUBBLICARE** il presente atto all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di Nicotera;
11. **DI DARE ATTO** altresì che, avverso il presente provvedimento, ai sensi degli artt. 119 e ss. del D. Lgs. n. 104 del 2010, è ammesso ricorso al TAR, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione del presente atto.

Li18-05-2023.....

Il Responsabile dell'Area

*Dott. Angelo Antonio Maria Grande
(Sottoscritto con firma digitale)*



Città di Nicotera
Provincia di Vibo Valentia

Allegato alla Determinazione	n.	275	Del	18-05-2023	Oggetto: MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI E RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE ANNO 2022 - CUP: B97H22002020001 - CIG: 920462158 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO REPERTORIO 6337 DEL 28/06/2022 -
-------------------------------------	-----------	------------	------------	-------------------	---

Il sottoscritto Dott. Angelo Antonio Maria Grande nella qualità di Responsabile dell'Area Tecnica della Città di Nicotera,

Dichiarazione di sussistenza dei livelli essenziali di trasparenza con riferimento al procedimento

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che in virtù:

- dell'art. 54 del Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al D.L.vo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;
- dell'art. 21 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni;
- dell'art. 11 del D.L.vo 27 ottobre 2009, n. 150, il Comune di Nicotera ha assicurato i livelli essenziali di Trasparenza con particolare riferimento al procedimento di cui all'oggetto e relativo alla fattispecie seguente:
scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D.L.vo n. 50/2016;

Dichiarazione di pubblicità sul sito web del procedimento di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che il Comune di Nicotera, in relazione alla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D.L.vo n. 50/2016 e nello specifico del procedimento in oggetto, ha pubblicato nel proprio sito Web:

- la struttura proponente;
- l'oggetto del bando;
- l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
- l'aggiudicatario;
- l'importo di aggiudicazione;
- i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;
- l'importo delle somme liquidate.

Dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse in relazione al procedimento

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che:

- a) non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Responsabili di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
- b) di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati:
 - legami di parentela o affinità sino al quarto grado;
 - legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria;
 - legami professionali;
 - legami societari;
 - legami associativi;
 - legami politici;
 - legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull'imparzialità dei titolari delle Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento.

Dichiarazione di insussistenza di situazioni limitative o preclusive per l'assegnazione a funzioni gestionali.

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che:

- non sussistono situazioni limitative o preclusive per l'assegnazione, con funzioni gestionali, al personale appartenente alla propria area preposto ad una delle seguenti competenze:
 - a) gestione delle risorse finanziarie;
 - b) acquisizione di beni, servizi e forniture;
 - c) concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati.

Il Responsabile dell'Area

Dott. Angelo Antonio Maria Grande
(Sottoscritto con firma digitale)

